



DETERMINA DIRIGENZIALE DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 523 del 23/05/2018

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Gianfranco Attili





IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE in data 3.11.2017 con nota prot. 30434 (allegata), è stata richiesta nuova strumentazione da laboratorio con fondi derivanti dalla terza variazione di bilancio;

VISTA la determina n. 1281/2017 con la quale è stata impegnata la somma per l'acquisto di suddetta strumentazione sul capitolo 9.02.2.02.619 "Spese per investimenti";

CHE con richieste del RUP – Direttore della Sezione Chimica del Distretto Provinciale di Teramo, allegate alla presente, effettuata con Prot,n°36632 del 14.12.2017, 37563 del 21.12.2017 e 37996 del 27.12.2017 sono state specificate le caratteristiche del mineralizzatore termico multiposto per la disgregazione acida tramite riscaldamento di campioni solidi, inserito nella suddetta richiesta di strumentazione da acquistare;

CHE tra i componenti richiesti risultano anche un sistema di filtrazione Manifold in teflon a 12 posti e una pompa da vuoto;

VISTE le determine n. 294/2018 e n 316/2018 con le quali sono stati acquistati componenti del mineralizzatore per il Distretto di Teramo;

VISTA la nota Prot.n°11204/2018, a firma del RUP - con cui, in riferimento alla precedente nota Prot.n°1605 del 28.02.2017, si rende noto specificamente che da un'indagine di mercato condotta dall'ufficio del Rup è risultato che il sistema di filtrazione Manifold e la pompa da vuoto, da collegare ai componenti già acquistati, conformi alle caratteristiche richieste sono quelli commercializzati dalla ditta Quantanalitica;

VISTA la nota Prot.n°18263/2018, a firma del RUP - con cui, in riferimento alla precedente nota , si conferma che le caratteristiche richieste per i beni in oggetto sono presenti solo nell'offerta della ditta Quantalitica:

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il <u>Decreto Legge n.95 del 06.07.2012</u>, convertito in legge con modificazioni <u>Legge n.135 del 07.08.2012</u>, che prevede all'<u>art.1 comma 1</u> che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata <u>Legge 135/2012</u> prevede all'<u>art.1</u>, <u>comma 3</u>, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1,



comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione".

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che il bene oggetto della presente fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, <u>D.Lgs. 18 aprile 2016, n.</u> 50;

VISTO il <u>D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59</u>, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";:

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ("Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del <u>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50</u> (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da



assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "..."....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici..." (lett a));

DATO ATTO che tutti i principi di cui al citato art. 30 sono stati integralmente rispettati con l'indagine di mercato condotta dal Rup, di cui alle note prot 11204/2018 e 18263/2018;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo", il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III "Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro", art.29 comma 3 stabilisce che "per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione";

PRESO ATTO che, pur senza obbligo di legge, l'indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP;

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare i controlli stabiliti dalla legge per tale tipo di affidamento:

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, a seguito di indagine esplorativa condotta dal RUP nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del <u>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50</u>, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Quantanalitica S.r.l. nel bando Mepa di riferimento per la fornitura di un sistema Manifold e una pompo da vuoto per il mineralizzatore termico – lotto unico;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento diretto;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del DIgs 50/2016;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016;

CHE non è necessario procedere alla redazione del DUVRI,;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 1.190,00 (€ 450,00 per la pompa da vuoto e € 740,00 per sistema manifold) + IVA al 22%;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato



dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza";

RITENUTO di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del <u>D.Lgs.50/2016</u>, la dr.ssa Daniela Cicconetti, Dirigente della Sezione Chimica del Distretto di Teramo;

RITENUTO necessario procedere al sub-impegno della somma complessiva di € 1.452.00 iva compresa sull'impegno 2017/1/597/1 del bilancio finanziario 2018, per la fornitura del sistema Manifold e della pompa da vuoto per il mineralizzatore termico per il Distretto di Teramo;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce "Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....";

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- **1)DI PRENDERE ATTO** dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP, riportati nelle allegate note prot 11204/2018 e 18263/2018 al fine di individuare un fornitore del sistema Manifold e della pompa da vuoto-lotto unico per il mineralizzatore termico per il Distretto di Teramo;
- 2) **DI PROCEDERE**, a seguito della indagine condotta dal RUP, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura del sistema di filtrazione Manifold con relativa pompa da vuota lotto unico- modulo dell'analizzatore termico per il Distretto di Teramo, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.36 comma 2 lee. A) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Quantanalitica S.r.I.;
- 3) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza
- 4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del <u>D.Lgs.50/2016</u>, la dr.ssa Daniela Cicconetti, Dirigente della Sezione Chimica del Distretto di Teramo
- 6) **DI SUB IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.452,00 al lordo di IVA sull'impegno 2017/1/597/1 del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità:



- 7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "Conversione in legge, con modificazioni, del <u>decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza</u>", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z7723AAD7C**;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

Dr. Gianfranco Attili

Data, 23/05/2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

